Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1905 | **Roma — Mercoledì 8 febbraio** | **Numero 32**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 16 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba il 29 dicembre 1903 e le cui ratifiche furono scambiate ad Avana il 2 dicembre 1904.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.
MAJORANA.
RAVA.
MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli*: RONCHETTI.

TRATTATO di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e Cuba.

(29 dicembre 1903)

(*Testo italiano*).

S. M. il Re d'Italia e S. E. il Presidente della Repubblica di Cuba, desiderando conservare e rafforzare le amichevoli relazioni esistenti e promuovere scambi e commerci tra i due paesi, hanno deciso di conchiudere un trattato d'amicizia, navigazione e commercio, nominando perciò a Loro plenipotenziario:

S. M. il Re d'Italia,
il signor Oreste Savina, cavaliere degli ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, ecc., ecc., suo Ministro residente presso la Repubblica di Cuba; e

Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Cuba,
il signor Carlo de Zaldo, suo segretario di Stato e giustizia;
i quali, dopo di aver scambiato i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

Vi sarà perfetta pace ed amicizia sincera tra il Regno d'Italia e la Repubblica cubana. Le Alte Parti contraenti faranno ogni maggiore sforzo perchè questa amicizia e buona armonia si mantengano costantemente ed inalterate fra le due nazioni e fra i rispettivi loro cittadini, senza eccezione di persone e di luoghi.

Art. 2.

Le Parti contraenti convengono che, in quanto si riferisce a

commercio e navigazione, ogni e qualsiasi privilegio, favore o immunità, che una delle Parti contraenti avesse già concesso, o concedesse in avvenire, a sudditi o cittadini di qualsiasi altro Stato, si estenderà immediatamente ed incondizionatamente ai cittadini dell'altra Parte contraente, essendo loro intenzione che il loro commerci e la loro marina siano sotto ogni rispetto trattati dall'altra Potenza sulla base della nazione la più favorita.

Art. 3.

I prodotti e le manifatture italiane che s'importassero nella Repubblica cubana, ed i prodotti e le manifatture cubani che si importassero in Italia pel consumo, magazzinaggio, riesportazione o transito, saranno considerati della stessa maniera, e particolarmente non andranno soggetti ad altri nè più alti diritti generali, municipali o locali, dei prodotti, delle manifatture e delle merci di una terza Nazione che sia più favorita a questo riguardo. Non si imporranno altri nè più alti diritti nel Regno d'Italia alla esportazione di qualsiasi merce per la Repubblica cubana, o nella Repubblica cubana alla esportazione di qualsiasi merce pel Regno d'Italia, che quelli che s'impongano alla esportazione di eguali merci per un paese più favorito a questo riguardo.

Nessuna delle Parti contraenti stabilirà rispetto all'altra proibizione di importazione, esportazione, riesportazione o transito che non sia applicabile in eguali circostanze ad un terzo paese più favorito a questo riguardo. Ciò nondimeno la legislazione speciale di ciascuno dei due Stati non soffrirà modificazioni per quanto concerne articoli il cui transito fosse o potesse essere proibito, e le due Alte Parti contraenti si riservano il diritto di assoggettare ad autorizzazioni speciali il transito delle armi e munizioni da guerra.

Per quanto si riferisca a diritti locali, dogane, formalità, senserie, modelli o campioni introdotti da commessi viaggiatori e qualsiasi altra cosa relativa al commercio, i cittadini italiani in Cuba ed i cittadini cubani in Italia godranno del trattamento della Nazione più favorita.

Nessuna proibizione o restrizione nella importazione od esportazione potrà introdursi nel commercio reciproco dei due paesi, a meno che non fossero egualmente applicate a tutte le altre nazioni o per motivi di salute pubblica, o per impedire la propagazione di epizoozie, la perdita di raccolti o per motivi di guerra.

Art. 4.

Vi sarà reciprocamente piena e completa libertà di commercio e di navigazione pei nazionali e per le navi delle Alte Parti contraenti nelle città, porti, fiumi ed in qualsiasi luogo dei due Stati e loro possedimenti, nei quali si permetta già, o possa in avvenire permettersi, l'entrata ai sudditi o alle navi di qualsiasi altra nazione straniera.

Gli italiani in Cuba ed i cubani in Italia potranno reciprocamente entrare, viaggiare o dimorare con tutta libertà in qualsiasi parte dei territori o possedimenti rispettivi, salvo il diritto di espulsione degli stranieri perniciosi, che ambedue i Governi si riservano, e godranno a questo fine, tanto per le loro persone quanto pei loro beni, della stessa protezione e sicurezza che i nazionali.

Potranno in tutta l'estensione dei due territorî esercitare l'industria, praticare il commercio tanto all'ingrosso quanto al minuto, prendere in affitto o possedere le case, i fondachi, gli stabilimenti od i terreni che loro fossero necessari; trasportare merci e denaro e ricevere consegnazioni così dall'interno come dall'estero, pagando i diritti e le patenti stabilite dalle leggi vigenti pei nazionali.

Saranno egualmente liberi nelle loro vendite e compre per stipulare e fissare il prezzo delle merci, degli effetti e degli oggetti di qualsiasi genere, tanto importati quanto nazionali, sia che li vendano all'interno o che li destinino all'esportazione, però assoggettandosi alle leggi e regolamenti del paese.

Potranno sbrigare ed amministrare i loro negozi personalmente o farsi pei medesimi rappresentare od assistere da persone debitamente autorizzate sia nella compra o vendita dei loro beni, effetti o merci, sia nei manifesti di dogana, o nel caricamento, scaricamento e spedizione delle loro navi. Per ultimo, non saranno sottoposti ad altri oneri, contribuzioni, diritti od imposte oltre quelle cui fossero sottoposti i nazionali.

I cittadini di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra gli stessi diritti che i nazionali per quanto concerne i brevetti d'invenzione, etichette, marche di fabbrica e disegni, purchè adempiano le prescrizioni indicate dalla legge. Per quanto concerne la proprietà letteraria ed artistica i cittadini di ciascuna delle Alti Parti contraenti godranno reciprocamente nel territorio dell'altra del trattamento della Nazione la più favorita.

Art. 5.

Saranno rispettate le abitazioni, le fabbriche, i magazzini e i negozi dei cittadini di ciascuna delle Parti contraenti nei dominii e possedimenti dell'altra, come pure lo saranno tutte le località annesse e destinate ad abitazione o al commercio.

Non si permetterà di fare perquisizioni o visite domiciliari in queste abitazioni o loro dipendenze, esaminare o ispezionare libri, carte o conti, se non alle condizioni e colle formalità prescritte dalle leggi per i naturali del paese.

Art. 6.

I cittadini delle due Nazioni godranno nel territorio dell'una e dell'altra della più completa e costante protezione per le loro persone e proprietà. Potranno ricorrere ai tribunali di giustizia per la tutela e difesa dei loro diritti in tutte le istanze ed in tutti i gradi di giurisdizione stabiliti dalle leggi.

Avranno facoltà di avvalersi degli avvocati, patrocinatori od agenti di qualsiasi natura stimino a proposito per rappresentarli ed agire in loro nome; il tutto conforme alle leggi del paese; infine godranno a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno concessi ai nazionali, assoggettandosi pel godimento di tali franchigie alle stesse condizioni di questi.

Art. 7.

Gli italiani in Cuba ed i cubani in Italia godranno del beneficio della assistenza giudiziaria, conformandosi alle leggi del paese dove l'assistenza per povertà fosse invocata.

Art. 8.

Gli italiani in Cuba ed i cubani in Italia avranno come i nazionali il diritto di acquistare, possedere e trasmettere per successione, testamento, donazione, od in qualunque altro modo, i beni mobili situati nei rispettivi territorî, senza che possano essere obbligati a pagare altri o più alti diritti di successione o di traslazione di dominio, che quelli imposti in casi simili ai nazionali stessi.

In quanto all'acquisto o possesso dei beni immobili gli italiani in Cuba ed i cubani in Italia saranno trattati come i sudditi o cittadini della nazione più favorita.

I loro eredi e rappresentanti legali potranno succedere loro in detti beni mobili ed immobili ed entrarne in possesso, tanto personalmente quanto per mezzo di procuratori, nello stesso modo e colle stesse forme legali che i naturali del paese.

I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti che risiedano temporariamente o permanentemente nei dominî e possessioni dell'altra saranno soggetti alle leggi del paese di loro residenza, quelle specialmente che fissano i diritti e le obbligazioni degli stranieri, alle stesse condizioni che i cittadini o sudditi della Nazione più favorita.

Art. 9.

Gli italiani in Cuba ed i cubani in Italia saranno esenti da ogni servizio personale negli eserciti di terra e di mare, guardie e milizie nazionali, come pure da requisizioni o contribuzioni di guerra, da prestanze o imprestiti forzosi, siano essi pecuniari o in natura, a meno che tali requisizioni, prestanze o contribuzioni siano imposti sulla proprietà immobile del paese, nel qual caso dovranno pagarli nel modo stesso che i nazionali. In tutti gli al-

tri casi non potranno essere obbligati, per quanto riguarda le loro proprietà mobili od immobili, ad altri oneri od imposte all'infuori di quelli cui siano soggetti i nazionali stessi od i cittadini della Nazione più favorita. Rimane stipulato che chi reclamasse l'applicazione dell'ultima parte di questo articolo, potrà scegliere tra i due trattamenti quello che più gli convenga.

Art. 10.

I cittadini di ognuna delle Parti contraenti godranno rispettivamente nel territorio dell'altra completa libertà di coscienza e potranno esercitare il loro proprio culto nel modo concesso dalla costituzione e dalle leggi del paese.

Art. 11.

Se disgraziatamente venisse interrotta la pace tra i due Stati, resta convenuto, all'oggetto di diminuire i mali della guerra, che i cittadini dell'uno residenti nelle città, porti o territori dell'altro, e che vi esercitino il commercio o qualsiasi altra professione, potranno rimanere nella loro residenza e continuarvi i loro affari, purchè non violino in verun modo le leggi del paese. Nel caso che la loro condotta facesse loro perdere questo privilegio e quando i Governi rispettivi giudicassero necessario farli uscire dai loro territori, sarà loro concesso un termine sufficiente affinchè possano regolare i propri interessi.

In verun caso di guerra o di collisione tra le due Nazioni, i beni e le proprietà di qualsiasi specie appartenenti a persone che da queste Nazioni dipendano rispettivamente, non potranno essere sottoposti ad incameramento o sequestro alcuno, o ad altri oneri ed imposte di cui non siano passibili i nazionali. Egualmente, durante la interruzione della pace, le somme dovute da privati, come pure i titoli di credito pubblico e le azioni bancarie od altre, non potranno essere sequestrati o confiscati a pregiudizio dei rispettivi cittadini e a beneficio del paese dove questi si trovano.

Art. 12.

Le Parti contraenti convengono di accordare reciprocamente ai loro inviati, ministri ed agenti rispettivi gli stessi privilegi, favori e franchigie, delle quali godono e godessero in avvenire gli inviati, ministri ed agenti pubblici della nazione più favorita.

Le due Parti contraenti, animate dal desiderio di evitare discussioni che potessero turbare le loro amichevoli relazioni, convengono che rispetto ai reclami o lagnanze di privati per affari di ordine civile, penale o amministrativo i loro agenti diplomatici non interverranno se non per diniego o ritardo straordinario o illegale di giustizia, per mancanza di esecuzione di una sentenza definitiva, o, esauriti i mezzi legali, per violazione espressa dei trattati esistenti fra le Parti contraenti e delle regole del diritto internazionale, così pubblico come privato, riconosciute generalmente dalle nazioni civili.

Resta inoltre convenuto tra le Parti contraenti che i loro rispettivi Governi, eccettuati i casi nei quali vi fosse colpa o mancanza di vigilanza da parte dell'autorità del paese o dei suoi agenti, non si faranno reciprocamente responsabili dei danni, vessazioni od esazioni che i cittadini dell'una soffrissero nel territorio dell'altra da parte degli insorti in tempo di insurrezione o guerra civile.

Art. 13.

Per quanto concerne la polizia dei porti, il caricamento e scaricamento delle navi e la custodia di merci ed effetti, i cittadini delle due Nazioni saranno soggetti alle leggi ed ordinanze locali.

Art. 14.

Le navi italiane che si rechino a porti cubani e le navi cubane che si rechino a porti italiani, con carico od in zavorra, non pagheranno altri nè più alti diritti di tonnellaggio, porto, faro, pilotaggio, quarantena od altri che colpiscano lo scafo della nave, all'*infuori di quelli* ai quali fossero obbligate le navi della nazione più favorita.

Per quanto concerne il trattamento locale, la collocazione delle navi, il loro caricamento o scaricamento, come le contribuzioni od imposte quali siansi nei porti, darsene, *docks*, rade, baie e fiumi dei due paesi, e generalmente per tutte le formalità e disposizioni alle quali possano essere soggette le navi mercantili, i loro equipaggi ed i loro carichi, i privilegi, favori o vantaggi che sono concessi o si concedessero alle navi della nazione più favorita, come alle merci importate od esportate da dette navi, saranno egualmente concessi alle navi dell'altro paese ed alle merci importate od esportate da queste navi.

Art. 15.

I diritti di navigazione, tonnellaggio ed altri che si riscuotono in proporzione alla capacità delle navi dovranno essere percetti per le navi italiane nei porti di Cuba, secondo le carte di bordo di dette navi.

Reciprocamente si agirà rispetto alle navi cubane nei porti d'Italia.

Art. 16.

Le disposizioni del presente trattato non sono applicabili alla navigazione delle coste o cabotaggio, il cui regime rimane soggetto alle leggi rispettive degli Stati contraenti.

Ciò nondimeno le navi italiane in Cuba e le navi cubane in Italia potranno scaricare parte dei loro carichi nei porti di primo approdo e dirigersi in seguito, col resto di detto carico, ad altri porti della stessa nazione, sia per fornirvi lo sbarco del carico portatovi, sia per completarvi il carico di ritorno, senza pagare in ogni porto altri nè più alti diritti che quelli pagati in simili casi dalle navi della nazione più favorita.

Art. 17.

Si eccettua parimenti dalla applicazione delle disposizioni del presente trattato tutto quanto concerne la industria della pesca, il cui esercizio resta soggetto alle singole leggi degli Stati contraenti.

Art. 18.

Ogni qualvolta i cittadini d'una delle due Parti contraenti, a causa di cattivo tempo o per qualsiasi altro motivo, si rifugiassero colle loro navi nei porti, rade, fiumi o territori dell'altra Parte contraente, dovranno essere ricevuti e trattati con amicizia, senza pregiudizio delle misure di precauzione che si stimassero necessarie, da parte del Governo interessato, ad impedire il contrabbando.

Inoltre si concederà loro ogni facilitazione ed aiuto per riparare i danni sofferti, procurarsi le provviste e porsi in condizione di poter continuare il viaggio senza ostacolo nè impedimento alcuno.

Nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti le navi mercantili dell'altra Parte, i cui equipaggi fossero incompleti in conseguenza di malattia od altre cause, potranno arruolare i marinai necessari per continuare il loro viaggio, conformandosi nondimeno alle leggi ed ordinanze locali e sotto la condizione che l'arruolamento dei marinai sia volontario da parte di questi ultimi.

Art. 19.

Se una nave da guerra o mercantile di una delle Parti contraenti incagliasse o naufragasse nel territorio dell'altra, questa nave e tutte le sue parti, pertinenze ed armamento, tutti gli effetti e merci sue salvate, comprese quelle che fossero state gettate a mare, o il loro prodotto, se fossero state vendute, come pure le carte trovate a bordo della nave incagliata o naufragata, saranno consegnate ai loro proprietari od ai loro agenti che le reclamino, e ciò nel termine fissato dalle leggi del paese, e questi proprietari od agenti pagheranno solamente le spese occorse per la conservazione della proprietà o pel salvataggio, o quelle altre che una nave nazionale pagherebbe in egual caso di naufragio.

Gli effetti e merci salvati dal naufragio saranno esenti da qualsiasi diritto doganale, purchè non si destinino al consumo interno, nel qual caso pagheranno gli stessi diritti che se fossero stati importati con una nave nazionale.

Ove, per ragioni di mal tempo, una nave dovesse rifugiarsi in

un porto, o incagliasse o naufragasse, i consoli generali, consoli, vice-consoli od agenti consolari, se il proprietario o capitano od altro agente del proprietario non fossero presenti, o se presenti lo richiedessero, saranno autorizzati ad intervenire, affine d'impartire i soccorsi necessari ai loro connazionali.

Sarà inoltre di competenza dei detti consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari la gestione dei naufragi ed il ricupero ed il regolamento delle avarie, secondo le leggi del loro paese, ogni qualvolta nell'avaria siano interessati solamente loro connazionali. In caso contrario la competenza sarà dell'autorità locale.

Art. 20.

Saranno considerate come cubane in Italia e come italiane in Cuba le navi che, navigando sotto le rispettive bandiere, siano munite dei loro registri e delle carte di bordo e documenti richiesti dalle leggi di ciascuno dei due Stati per la comprovazione della nazionalità delle loro navi mercantili.

Art. 21.

Le navi da guerra di ciascuna delle due Potenze potranno entrare, rimanere, riparare le loro avarie in quei porti dell'altra il cui accesso sia permesso alle navi della Nazione più favorita, e vi saranno sottoposte agli stessi regolamenti come pure godranno degli stessi onori, vantaggi, privilegi ed esenzioni che fossero concessi a quest'ultima.

Art. 22.

I vapori incaricati d'un servizio postale ed appartenenti allo Stato od a Compagnie sovvenzionate da uno dei due Stati, godranno nei porti dell'altro delle speciali facilitazioni inerenti al servizio pubblico al quale sono destinati, come pure di tutti i privilegi, immunità e favori concessi ai postali della Nazione più favorita.

Eccettuato il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle due Parti non potranno essere nazionalizzate nell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera, rilasciata dalla autorità dello Stato dal quale esse dipendono.

Art. 23.

I cittadini cubani godranno nelle colonie e possedimenti italiani gli stessi diritti, privilegi, libertà di commercio e di navigazione che i sudditi o cittadini della nazione più favorita, e, reciprocamente, gli abitanti delle colonie e possedimenti italiani, godranno in tutta la loro estensione degli stessi diritti, privilegi e della stessa libertà di commercio e navigazione che con questo trattato si concedono in Cuba ai cittadini italiani, al loro commercio ed alla loro navigazione

Art. 24.

In attesa della conclusione d'una convenzione consolare, le due Alte Parte contraenti pattuiscono che consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari dei due Paesi godano rispettivamente degli stessi diritti, privilegi ed immunità nei termini che furono concessi o si concedessero ai consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari della nazione più favorita.

Gli archivi e carte ufficiali dei funzionari consolari saranno rispettati come inviolabili e per nessun motivo potranno le autorità del paese sequestrarli o prenderne conoscenza.

Art. 25.

Il Governo cubano, qualora si promovessero, sia in Italia che in altro paese, per conto suo o per sue concessioni, per opera di privati o di società, arruolamenti di emigranti italiani per la Repubblica cubana, provvederà perchè i contratti da proporsi sieno equi e le promesse attuabili, e che gli stessi equi contratti vengano scrupolosamente eseguiti. Vigilerà in questi casi perchè il trasporto, lo sbarco e la stabilimento di detti emigranti abbiano luogo secondo le norme dell'umanità, dell'igiene, della sicurezza; punirà infine severamente chiunque inganni in qualsiasi modo l'emigrante o ne abusi, e darà la sua maggiore protezione a quest'ultimo quando risultasse essere vittima di inganni o abusi, perchè, a termini delle leggi del paese, consegua, da chi lo abbia danneggiato, conveniente indennità.

Il Governo cubano accorderà appoggio ai funzionari italiani che dovessero viaggiare in servizio dell'emigrazione e ne faciliterà l'opera, sia nei porti sia nell'interno della Repubblica.

Art. 26.

Le disposizioni del presente trattato sono applicabili ai possedimenti o colonie d'Italia all'estero, a nome delle quali sia notificata a questo effetto l'adesione al medesimo, con sei mesi di anticipazione, dal rappresentante d'Italia in Cuba al segretario di Stato della Repubblica di Cuba, finchè duri il trattato.

Art. 27.

Le controversie che si suscitassero circa alla interpretazione ed alla esecuzione del presente trattato, o sopra le conseguenze di alcuna violazione dello stesso, si sommetteranno, esauriti che siano i mezzi di un accordo diretto ed amichevole, alla decisione di Commissioni d'arbitraggio, ed il risultato di tale arbitraggio sarà obbligatorio per ambi i Governi.

I membri di queste Commissioni saranno nominati di comune consenso dai due Governi, o, non verificandosi l'accordo, ciascuna delle Parti nominerà un arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri così nominati ne nomineranno un terzo pel caso di discordia.

Le Parti contraenti sceglieranno in ciascun caso la procedura dell'arbitraggio e, non riuscendo ad intendersi al riguardo, la Commissione d'arbitraggio avrà facoltà di determinare innanzi tutto tale procedura.

Art. 28.

Resta inteso che quanto si è stipulato negli articoli precedenti non comprende i casi nei quali Cuba accordi speciali riduzioni di dazi doganali ai prodotti di altri Stati americani.

Tali concessioni non potranno per conseguenza essere reclamate dall'Italia a titolo di nazione più favorita se non quando vengano estese ad altro Stato che non sia americano.

Art. 29.

Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche si scambieranno in Avana appena siansi compiute le formalità prescritte dalle leggi costituzionali degli Stati contraenti.

Avrà effetto dal giorno in cui si eseguisca detto scambio, si promulgherà entro i due mesi seguenti quella data, e durerà dieci anni contati dal giorno dello scambio delle ratifiche.

Nel caso che nessuna delle Parti contraenti annunzi, dodici mesi avanti che spiri detto periodo di dieci anni, la sua intenzione che cessi di aver forza il presente trattato, continuerà il medesimo in vigore per un altro anno da computarsi dal giorno in cui una delle Parti contraenti dia all'altra questa notizia.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato, apponendovi i loro sigilli.

Fatto in doppio originale, nella città di Avana, il giorno ventinove di dicembre del millenovecentotrè.

(*L. S.*) O. SAVINA
(*L. S.*) CARLOS DE ZALDO

Il Numero 21 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1904, n. 470, concernente provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari, con la quale fu autorizzata la iscrizione in bilancio delle somme necessarie per far fronte alle maggiori spese da essa derivanti; e fu data contemporaneamente facoltà al Governo di riordinare i servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione in quanto ciò fosse richiesto per la esecuzione della legge medesima;

Riconosciuta l'assoluta urgenza di provvedere al riordinamento dell' amministrazione centrale del Ministero predetto, nel fine di poter applicare le disposizioni della citata legge, in ispecie per quanto concerne l'aumento di stipendio agli insegnanti che deve essere rimborsato dallo Stato ai Comuni;

Vedute le leggi 17 febbraio 1884, n. 2016, e 11 luglio 1889, n. 6216, ed il regolamento approvato col Nostro decreto 4 maggio 1885, n. 2074;

Vedute le variazioni per effetto della legge stessa comprese nell'assestamento del bilancio per l'esercizio 1904-1905, già presentato al Parlamento, e che determinano in lire 1,591,565.16 l'aumento da iscriversi ai capitoli nn. 1 e 189 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l' esercizio 1904-905;

Veduta la legge 30 giugno 1904, n. 279, che approva il bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1904-905;

Veduto il Nostro decreto 11 dicembre 1902, n. 539, che approva il ruolo oganico del Ministero della pubblica istruzione, e l'altro Nostro decreto 26 maggio 1904, n. 256, che modifica il ruolo stesso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari del tesoro e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In esecuzione della legge 8 luglio 1904, n. 470 sono inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1904-905, in aumento degli stanziamenti approvati con la precitata legge del 30 giugno 1904, n. 279, L. 63,700 al capitolo n. 1 - Ministero - Personale (spese fisse) e L. 1,527,865.16 al capitolo n. 189, che prenderà la seguente denominazione: « Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (leggi 11 aprile 1886, n. 3798 ed 8 luglio 1904 n. 407).

Art. 2.

Alla tabella *A* annessa al precitato Nostro decreto 11 dicembre 1902, n. 539 e modificata con l'altro Nostro decreto 26 maggio 1904, n. 256 è sostituita la tabella annessa al presente decreto firmata d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, con effetto dal 1° gennaio 1905.

Art. 3.

Per la prima applicazione dell'organico stabilito dalla tabella annessa al presente decreto si potrà derogare alle disposizioni che regolano i passaggi di categoria e di ruolo dall'amministrazione centrale alla provinciale e viceversa nel termine di 3 mesi; ed al conferimento dei posti superiori al grado di segretario si provvederà esclusivamente a scelta fra il personale dell'amministrazione della pubblica istruzione e quello di altre amministrazioni dello Stato.

Nei passaggi di ruolo saranno conservate a titolo di assegno personale le differenze eventuali fra lo stipendio goduto e quello che verrà assegnato sul ruolo stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
ORLANDO.
LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RONCHETTI.

TABELLA **A.**

—	Ministro	—	25000	
—	Sottosegretario di Stato	—	10000	35000
	Carriera amministrativa e di concetto.			
2	Direttori generali	9000	18000	
1	Ispettore	7000	7000	
5	Direttori capi di divisione	7000	35000	
6	Id.	6000	36000	
1	Ispettore	6000	6000	
11	Capi sezione	5000	55000	
12	Id.	4500	54000	
18	Segretari	4000	72000	
18	Id.	3500	63000	
20	Id.	3000	60000	
16	Vice-segretari	2500	40000	
15	Id.	2000	30000	
1	Economo-cassiere	3000	3000	479000
	Carriera di ragioneria.			
1	Direttore capo di divisione	7000	7000	
2	Capi sezione	5000	10000	
3	Id.	4500	13500	
5	Segretari	4000	20000	
6	Id.	3500	21000	
6	Id.	3000	18000	
4	Vice-segretari	2500	10000	
4	Id.	2000	8000	107500
	Carriera d'ordine.			
4	Capi degli uffici d'ordine	4000	16000	
7	Id.	3500	24500	
11	Id.	3200	35200	
13	Id.	2700	35100	
28	Id.	2200	61600	
33	Id.	1800	59400	
18	Id.	1500	27000	258800
	Personale di servizio.			
1	Usciere capo	1800	1800	
1	Commesso	1800	1800	
13	Capi uscieri	1500	19500	
28	Id.	1300	36400	
11	Id.	1100	12100	71600
			Totale . . . . . L.	951900

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 3, dal 16 al 22 gennaio 1905.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 16 al 22 gennaio 1905	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Cuneo*	Cuneo	Saluzzo	bovina	2	—	2	—	2	—
	Piemonte				2	—	2	—	2	—
	Belluno	Belluno	Belluno	bovina	1	—	1	—	1	—
	Padova	Este	Este	»	1	1	—	—	1	—
	Veneto				2	1	1	—	2	—
	Lucca	Lucca	Pescia	bovina	1	—	2	—	2	—
	Firenze	Pistoia	Pistoia	»	4	—	4	—	4	—
	Toscana				5	—	6	—	6	—
	Bari	Bari	Gioia	bovina	1	—	1	—	1	—
	Regione Meridionale Adriatica				1	—	1	—	1	—
	Siracusa	Siracusa	Siracusa	bovina	2	—	20	—	20	—
	Sicilia				2	—	20	—	20	—
Carbonchio sintomatico	*Belluno*	Feltre	Feltre	bovina	2	—	2	—	2	—
	Veneto				2	—	2	—	2	—
Afta epizootica	*Torino*	Torino	Moncalieri	bovina	1	2	—	2	—	—
	»	»	Moriondo	»	1	5	2	3	—	4
	»	»	Riva	»	5	12	16	1	—	27
	»	»	Rivarolo	»	2	15	—	1	—	14
	»	»	Settimo Torinese	»	3	25	6	25	—	6
	»	»	Torino	»	2	42	—	42	—	—
	»	»	Verolengo	»	2	12	—	—	—	12
	»	»	Poirino	»	1	—	18	—	—	18
	»	Ivrea	Borgomasino	»	1	4	—	4	—	—
	»	»	Maglione	»	1	4	—	4	—	—
	»	»	Mazzè	»	1	4	—	4	—	—
	Alessandria	Alessandria	Lu	»	2	4	—	—	—	4
	»	Asti	Castigliole	»	1	4	—	—	—	4
	»	Casale	Altavilla	»	1	4	—	—	—	4
	»	»	Coniale	»	1	4	—	—	—	4

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 16 al 22 gennaio 1905	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Alessandria*	Casale	Grana	bovina	1	2	—	—	—	2
	»	»	Viarigi	»	1	4	—	—	—	4
	»	Asti	Buttigliera	»	10	29	—	—	—	29
	Novara	Novara	Barengo	»	1	3	—	3	—	—
	»	»	Bellinzago	»	4	3	55	—	—	58
	»	»	Briona	»	1	8	—	2	—	6
	»	»	Caltignaga	»	1	11	10	—	1	20
	»	»	Cameri	»	1	12	10	19	—	3
	»	»	Castellazzo	»	1	—	30	—	—	30
	»	»	Cavaglietto	»	1	—	21	20	—	1
	»	»	Cerano	»	1	6	—	3	—	3
	»	»	Fara	»	5	20	6	10	—	16
	»	»	Galliate	»	10	9	22	20	—	11
	»	»	Novara	»	2	143	21	113	—	51
	»	»	Oleggio	»	1	2	—	—	—	2
	»	»	Romentino	»	1	12	—	—	—	12
	»	»	San Pietro Mosezzo	»	5	95	—	28	—	67
	»	»	Sozzago	»	1	63	5	15	—	53
	»	»	Tornaco	»	1	16	—	5	—	11
	»	»	Trecate	»	1	7	—	5	—	2
	»	»	Varallo	»	1	—	3	—	—	3
	»	Domodossola	Domodossola	»	1	—	1	—	—	1
	»	Pallanza	Bieno	»	3	—	12	—	—	12
	»	»	Cambiasco	»	1	—	6	4	—	2
	»	»	Intra	»	1	3	2	—	—	5
	»	Vercelli	Bianzè	»	5	40	13	20	1	32
	»	»	Caresana	»	2	—	9	—	—	9
	»	»	Casanova	»	5	50	—	50	—	—
	»	»	Cigliano	»	1	4	11	—	—	15
	»	»	Crescentino	»	1	5	—	1	—	4
	»	»	Fontaneto	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Lamparo	»	5	13	—	—	—	13
	»	»	Moncrivello	»	5	17	—	—	—	17
	»	»	Rive V.	»	1	3	—	3	—	—
	»	»	Ransecco	»	1	—	13	—	—	13
	»	»	San Gennaro V.	»	5	43	35	40	—	38
	»	»	Salasco	»	1	5	—	—	—	5
	»	»	Trino	»	2	56	58	38	2	74
	»	»	Vercelli	»	10	157	52	—	—	105
	Piemonte				127	1084	296	545	4	831

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 16 al 22 gennaio 1905	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Pavia*	Mortara	Cassalnovo	bovina	5	8	126	—	—	134
	»	»	Id.	suina	1	23	—	—	—	23
	»	»	Mortara	bovina	1	9	—	5	—	4
	»	»	Vigevano	»	1	7	—	6	—	1
	»	»	Zenco	»	1	—	7	—	—	7
	»	Pavia	Bascapè	»	10	60	10	—	—	70
	»	»	Lardirago	»	1	—	60	—	—	60
	»	»	Villanterio	»	1	6	4	—	—	10
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	»	3	6	14	6	—	14
	»	»	Boffalora	»	2	77	5	—	—	82
	»	»	Santo Stefano	»	15	39	—	20	—	19
	»	»	Sedriano	»	5	19	—	—	—	19
	»	»	Morimondo	»	10	30	—	—	—	30
	»	»	Vittuone	»	1	11	4	—	—	15
	»	»	Albairato	»	3	3	10	—	—	13
	»	»	Robecchetto	»	6	8	2	—	—	10
	»	»	Cascinetta	»	1	7	—	7	—	—
	»	»	Bernate	»	2	8	10	9	—	9
	»	»	Magenta	»	3	—	4	—	—	4
	»	»	Robecco	»	2	—	5	—	—	5
	»	»	Marcallo	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Carbetta	»	1	—	6	—	—	6
	»	Gallarate	Saronno	»	3	2	1	—	—	3
	»	»	Gerenzano	»	5	—	55	—	3	52
	»	»	Casorezzo	»	5	8	10	10	—	8
	»	»	Busto Arsizio	»	10	19	19	—	—	38
	»	»	Cislago	»	2	7	2	7	—	2
	»	»	Legnano	»	1	4	—	4	—	—
	»	»	San Giorgio	»	2	8	—	5	—	3
	»	»	Arluno	»	5	34	11	14	—	31
	»	»	Rho	»	3	10	—	5	—	5
	»	»	Cairate	»	1	14	—	14	—	—
	»	»	Solbiate	»	1	1	1	—	—	2
	»	»	Uboldo	»	1	1	3	1	—	3
	»	»	Fagnano	»	1	1	—	—	—	1
	»	»	Gorla	»	5	17	2	—	—	19
	»	»	Parabiago	»	1	—	1	—	—	1
	»	Monza	Oreno	»	1	—	1	1	—	—
	»	»	Vedano	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Bernareggio	»	10	22	—	10	—	12

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 16 al 22 gennaio 1905	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Monza	Besana	bovina	5	10	2	—	—	12
	»	»	Renate	»	5	11	—	5	—	6
	»	»	Meda	»	7	16	—	1	—	15
	»	»	Limbiato	»	2	9	—	—	—	9
	»	»	Padenco	»	10	19	8	10	—	17
	»	»	Triuggio	»	3	2	2	—	—	4
	»	»	Vimercate	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Nova	»	1	1	—	1	—	—
	»	»	Varedo	»	2	4	1	—	—	5
	»	»	Cesano	»	1	6	—	—	—	6
	»	»	Mezzago	»	10	33	—	13	—	20
	»	»	Cormanna	»	10	—	22	—	—	22
	»	»	Mistuto	»	5	—	15	—	—	15
	»	»	Seveso	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Ceriano	»	5	—	18	—	—	18
	»	»	Seregno	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Cavate	»	5	—	10	—	—	10
	»	Milano	Milano	»	3	5	13	—	—	18
	»	»	Garbagnate	»	1	2	—	—	—	2
	»	»	Musocco	»	5	9	2	10	—	1
	»	»	Buccinasco	»	1	10	—	10	—	—
	»	»	Settimo Milanese .	»	10	73	70	77	—	66
	»	»	Baggio	»	10	19	30	—	—	49
	»	»	Arese	»	10	24	—	2	—	22
	»	»	Mazzo	»	10	37	—	17	—	20
	»	»	Bollate	»	10	50	—	25	—	25
	»	»	Novate	»	1	8	2	—	—	10
	»	»	Chiaravalle	»	2	30	12	—	—	42
	»	»	Cerro	»	1	5	20	—	—	25
	»	»	San Donato	»	5	9	50	—	—	59
	»	»	Senago	»	2	9	—	9	—	—
	»	»	Terazzano	»	2	10	—	—	—	10
	»	»	Niguarda	»	5	—	6	—	—	6
	»	»	Affori	»	5	—	18	—	—	18
	»	»	Pialtello	»	1	—	1	1	—	—
	»	»	Vignetino	»	2	—	49	—	1	48
	»	»	Cascina	»	1	—	19	—	—	19
	»	»	Trucazzano	»	1	—	80	—	—	80
	»	»	Busnago	»	1	—	2	—	—	2
	»	Lodi	Livraga	»	3	—	28	—	—	28

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 16 al 22 gennaio 1905	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Milano*	Milano	San Donato	bovina	1	—	22	—	—	22
	»	Abbiategrasso	Boffalara	»	1	—	8	—	—	8
	»	»	Abbairate	»	5	—	12	—	—	12
	»	Monza	Paderno	»	3	—	4	—	—	4
	Como	Como	Bernate	»	5	18	—	6	—	12
	»	»	Lomazzo	»	1	3	1	—	—	4
	»	»	Parè	»	5	2	8	—	—	10
	»	»	Turate	»	5	20	—	12	—	8
	»	»	Domato	»	2	—	8	—	—	8
	»	»	Appiano	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Fino Mornasco . .	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Uggiate	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Beregazzo	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Albiolo	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Carbonate	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Mozzate	»	5	—	5	3	—	2
	»	»	Olegiate	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Nerro	»	5	—	20	—	—	20
	»	»	Lurate	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Castelnuovo	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Binago	»	1	—	1	—	—	1
	»	Varese	Abbiate Guazzone .	»	1	1	—	1	—	—
	»	»	Leggiuno	»	1	14	—	8	—	6
	»	»	Sangiano	»	1	1	—	—	—	1
	»	»	Gornate	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Cittiglio	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Brebbia	»	5	—	13	—	—	13
	»	»	Tradate	»	1	—	1	—	—	1
	»	Lecco	Cascina Valvassina .	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Casatenovo	»	3	6	—	2	—	4
	»	»	Rancio	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	San Giovanni . . .	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Valmadrera	»	1	6	—	—	—	6
	»	»	Borzago	»	1	—	3	—	—	3
	Sondrio	Sondrio	Talamona	»	5	—	22	—	—	22
	»	»	Gerola	»	5	—	31	—	—	31
	»	»	Traona	»	6	—	19	—	—	19
	»	»	Civo	»	2	—	8	—	—	8
	»	»	Morbegno	»	5	47	16	—	—	63
	»	»	Mello	»	9	11	26	—	1	36

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati.	ANIMALI caduti ammalati dal 16 al 22 gennaio 1905	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Sondrio*	Sondrio	Andalo	bovina	10	31	89	—	—	120
	»	»	Cosio	»	5	100	12	—	—	112
	»	»	Delebio	»	20	287	50	50	—	287
	»	»	Piantedo	»	20	30	66	30	4	62
	Bergamo	Treviglio	Bariano	»	1	5	—	5	—	—
	»	»	Covo	»	4	24	10	5	—	29
	»	»	Pagazzano	»	20	34	63	—	—	97
	»	»	Casirate	»	10	60	23	—	—	83
	»	»	Pumenengo	»	1	6	4	—	—	10
	»	»	Calvenzano	»	15	—	81	30	—	51
	»	»	Fornovo	»	1	—	11	—	—	11
	»	»	Isso	»	10	3	90	—	1	92
	»	Bergamo	Curnasco	»	1	3	—	3	—	—
	»	»	Medalago	»	5	—	12	—	—	12
	»	Treviglio	Caravaggio	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Fara d'Adda . . .	»	1	—	2	—	—	2
	Cremona	Crema	Campagnola	»	1	—	8	—	—	8
	»	»	Cremosano	»	10	102	—	50	—	52
	»	»	Rivalta	»	1	1	71	—	—	72
	»	»	Pieranica	»	1	38	—	—	—	38
	»	»	Sergnano	»	1	13	—	—	—	13
	»	»	Vailate	»	1	5	—	—	—	5
	»	»	Copralla	»	1	11	—	—	—	11
	Lombardia				535	1723	1846	505	10	3054
	Reggio Emil.	Reggio Emilia	Cavriago	bovina	1	—	10	—	1	9
	Forlì	Cesena	Cesena.	»	1	1	—	—	—	1
	Emilia				2	1	10	—	1	10
	Bari	Altamura	Gioia del Colle . . .	bovina	1	8	—	1	—	7
	Regione Meridionale Adriatica				1	8	—	1	—	7
	Benevento	Benevento	Airola	bovina	3	—	11	—	—	11
	Napoli	Casoria	Secondigliano . . .	suina	2	3	—	—	—	3
	Regione Meridionale Mediterranea . .				5	3	11	—	—	14
Tubercolosi	*Bergamo*	Bergamo	Bergamo	bovina	7	—	7	—	7	—
	Lombardia				7	—	7	—	7	—
	Venezia	Venezia	Venezia	bovina	1	—	3	—	3	—
	Veneto				1	—	3	—	3	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI				
						precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 16 al 22 gennaio 1905	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Morva e Farcino	*Novara*	Novara	Novara	equina	1	2	—	—	2	—
	Piemonte				1	2	—	—	2	—
	Bologna	Bologna	Bologna	equina	1	—	1	—	—	1
	Emilia				1	—	1	—	—	1
	Firenze	Firenze	Prato	equina	1	1	—	—	1	—
	»	San Miniato	Capraia	»	1	1	—	—	1	—
	Toscana				2	2	—	—	2	—
	Roma	Roma	Roma	equina	1	2	—	—	—	2
	»	Frosinone	Piperno	»	1	1	—	—	—	1
	Lazio				2	3	—	—	—	3
	Caserta	Nola	Marigliano	equina	1	1	1	—	—	2
	»	»	Roccarainola	»	1	2	—	—	—	2
	Napoli	Napoli	Torre del Greco . .	»	1	1	—	—	—	1
	»	Casoria	Afragola	»	1	1	—	—	—	1
	Avellino	Avellino	Atripalda	»	1	1	—	—	1	—
	Salerno	Salerno	Nocera Inferiore . .	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Prignano	»	1	1	—	—	—	1
	»	»	Vietri	»	1	—	1	—	—	1
	Regione Meridionale Mediterranea . .				8	7	8	—	1	9
	Messina	Messina	Taormina.	equina	1	2	—	—	—	2
	Girgenti	Girgenti	Girgenti	»	1	1	—	—	—	1
			Naro	»	1	1	—	—	1	—
	»	»	[illegible]		1	4	—	—	—	4
	»	»	Ravanusa	»						7
	Sicilia				4	8	—	—	1	[illegible]
Rabbia	*Verona*	Verona	Mizzole	canina	1	—	1	—	1	—
	Veneto				1	—	1	—	1	—
Rogna	*Roma*	Roma	Roma	ovina	3	4000	—	—	—	4000
	»	Civitavecchia	Civitavecchia . . .	»	1	1200	—	—	—	1200
	»	»	Corneto Tarquinia .	»	1	650	—	—	—	650
	»	Viterbo	Bieda	»	1	600	—	—	—	600
	Lazio				6	6450	—	—	—	6450
	Aquila	Aquila	Collepietro	ovina	—	800	—	100	—	700
	»	»	Caporciano	»	—	1528	—	—	—	1528
	»	»	Molina Aterno . . .	»	—	34	—	—	—	34
	»	»	Castel d'Ieri	»	—	800	—	—	—	800

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI: precedentemente ammalati.	ANIMALI: caduti ammalati dal 16 al 22 gennaio 1905	ANIMALI: guariti	ANIMALI: morti o abbattuti	ANIMALI: che restano ammalati
Segue **Rogna**	*Aquila*	Aquila	Navelli	»	—	541	—	—	—	541
	»	»	Bagno	»	—	40	—	—	—	40
	Foggia	Foggia	Vieste	»	—	445	—	74	6	365
	Regione Meridionale Adriatica				—	4188	—	174	6	4008
Malattie infettive dei suini	*Milano*	Milano	San Giuliano Milanese	—	2	8	—	8	—	—
	Mantova	Mantova	Roverbella	—	1	2	—	—	1	1
	»	Revere	Quistello	—	1	4	—	—	—	4
	»	Viadana	Commessaggio . . .	—	1	2	—	—	—	2
	»	»	Sabbioneta	—	1	3	—	—	—	3
	»	Volta Mantov.	Goito	—	1	1	—	—	—	1
	Lombardia				7	20	—	8	1	11
	Reggio Emilia	Guastalla	Luzzana	—	1	10	—	—	—	10
	»	»	Reggiolo	—	2	21	3	—	—	24
	Modena	Mirandola	Mirandola	—	1	2	10	5	6	1
	Ferrara	Ferrara	Ferrara	—	1	1	—	—	1	—
	»	»	Bondeno	—	1	1	—	—	1	—
	Bologna	Bologna	Anzola d'Emilia . .	—	1	10	6	—	—	16
	»	»	San Giov. Persiceto	—	1	12	—	3	—	9
	Forlì	Forlì	Bertinoro	—	1	3	5	—	6	2
	Emilia				9	60	24	8	14	62
	Ascoli	Ascoli	Offida	—	2	4	1	—	—	5
	»	Fermo	Monterubbiano . . .	—	1	6	—	—	—	6
	Perugia	Perugia	Gubbio	—	1	—	1	—	—	1
	Marche ed Umbria				4	10	2	—	—	12
	Lucca	Lucca	Lucca	—	1	—	2	—	—	2
	Pisa	Pisa	Cascina	—	1	6	—	—	—	6
	»	»	Pisa	—	1	10	—	—	4	6
	»	»	Pontedera	—	2	—	2	—	—	2
	»	Volterra	Castagneto	—	1	—	1	—	—	1
	»	»	Cecina	—	1	—	4	—	—	4
	»	»	Casale	—	1	—	1	—	—	1
	Firenze	San Miniato	Santa Maria a M.	—	1	—	11	—	10	1
	Grosseto	Grosseto	Massa	—	1	—	11	—	10	1
	Toscana				10	16	32	—	24	24
	Roma	Viterbo	Carbognano	—	1	6	—	—	—	6
	»	»	Ronciglione	—	1	9	—	—	—	9
	Lazio				2	15	—	—	—	15

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 16 al 22 gennaio 1905	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Aquila*	Aquila	Poggio Picense . .	—	2	—	5	—	—	5
	»	Cittaducale	Fiamignano.	—	1	12	—	3	—	9
	»	»	Borgocollefegato . .	—	1	2	—	—	—	2
	»	»	Porta	—	1	2	—	—	—	2
	Foggia	Sansevero	Sannicandro Gargan.	—	5	20	—	6	2	12
	Regione Meridionale Adriatica				10	36	5	9	2	30
	Potenza	Matera	Miglionico	—	1	1	—	—	1	—
	»	Melfi	Lavello.	—	1	1	2	—	—	3
	»	»	Montemilone	—	1	5	—	—	5	—
	»	Potenza	Genzano	—	1	9	—	9	—	—
	Regione Meridionale Mediterranea . .				4	16	2	9	6	8
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Perugia*	Rieti	Collalto Sabino . . .	caprina	1	60	—	—	—	60
	Marche ed Umbria				1	60	—	—	—	60
	Roma	Roma	Roma	ovina	—	2220	—	—	—	2220
	»	»	Civitella San Paolo .	»	—	17	—	—	—	17
	»	»	Montelibretti . . .	caprina	—	3	—	—	—	3
	Lazio				—	2240	—	—	—	2240

RIEPILOGO.

Malattia	Specie	Stalle	precedentemente ammalati	caduti ammalati	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	12	1	30	—	31	—
Carbonchio sintomatico	bovina	2	—	2	—	2	—
Afta epizootica	bovina	660	2793	2117	1051	15	3844
	suina	10	26	46	—	—	72
	—	670	2819	2163	1051	15	3916
Tubercolosi	bovina	8	—	10	—	10	—
Morva e farcino	equina	18	22	4	—	6	20
Rabbia	canina	1	—	1	—	1	—
Rogna	ovina	6	10638	—	174	6	10458
Malattie infettive dei suini	suina	45	173	65	34	47	157
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	—	2237	—	—	—	2237
	caprina	2	63	—	—	—	63
	—	2	2300	—	—	—	2300

Stato sanitario del bestiame in alcuni paesi esteri - Notizie

GRAN BRETAGNA.

	Carbonchio ematico		Afta epizootica		Morva e farcino		Rabbia – Casi denunziati		Colera dei suini	
	Località infette	Animali infetti	Località infette	Animali infetti	Località infette	Animali infetti	Cani	Altri animali	Località infette	Porci uccisi perchè infetti o sospetti
Settimana dal 15 al 21 gennaio 1905	16	29	—	—	31	52	—	—	6	33
Periodo corrispondente nel 1904	24	21	—	—	24	68	—	—	35	225
Periodo corrispondente nel 1903	13	15	—	—	12	39	—	—	23	125
Periodo corrispondente nel 1902	17	22	—	—	27	40	—	—	35	224
Totale per 3 settimane del 1905	60	128	—	—	70	118	—	—	39	128
Periodo corrispondente nel 1904	39	72	—	—	72	166	—	—	89	477
Periodo corrispondente nel 1903	39	53	—	—	55	113	—	—	95	534
Periodo corrispondente nel 1902	49	67	—	—	73	150	1	—	118	881

SVIZZERA. — *Dal 9 al 15 gennaio 1905.*

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei comuni infetti	N. dei casi	N. dei casi letali
Carbonchio sintomatico	1	1	1	1
Carbonchio ematico	2	5	5	5
Afta epizootica:				
Bestiame grosso	3	15	190	—
Bestiame minuto			70	—
Malattie infettive dei suini	3	6	20	17

SVIZZERA. — *Dal 16 al 22 gennaio 1905.*

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei comuni infetti	N. dei casi	N. dei casi letali
Carbonchio sintomatico	4	4	4	4
Carbonchio ematico	4	6	7	7
Afta epizootica:				
Bestiame grosso	3	18	198	—
Bestiame piccolo			69	—
Malattie infettive dei suini	3	4	367	10

BAVIERA. — *Dal 1° al 15 gennaio 1905.*

	N. dei Comuni infetti	N. dei poderi infetti
Setticemia e peste dei suini	15	17
Afta epizootica	27	63
Morva e farcino	6	6

AUSTRIA — *Dal 21 al 31 gennaio 1905.*

	Località infette	Corti o poderi infetti
Afta epizootica	69	164
Carbonchio ematico	3	3
Morva e farcino	14	16
Rogna	25	34
Carbonchio sintomatico	—	—
Mal rossino	33	245
Peste suina	93	372
Esantema vesc. degli org. genit.	8	31
Rabbia	29	31

UNGHERIA — *Dal 19 al 25 gennaio 1905.*

	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	11	11
Rabbia	56	56
Morva e farcino	17	20
Afta epizootica	79	171
Vaiuolo	23	66
Esantema vescicolare degli organi genitali	7	43
Rogna	84	443
Mal rossino	128	370
Setticemia dei suini	426	—

TIROLO.

Dal 10 al 17 gennaio 1905.

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. degli animali esistenti nella località infette, e sospetti d'infezione	N. dei casolari e pascoli infetti	N. di animali ammalati
Rogna	4	4	6	47
Carbonchio sintomatico	1	1	1	1
Peste suina	1	1	1	1
Esantema vescicolare	1	1	1	5
Rabbia	1	1	1	1

VORARLBERG.

Dal 10 al 17 gennaio 1905.

Esantema vescicolare	1	1	1	1

BELGIO — *Dal 1° al 15 gennaio 1905.*

	Numero delle provincie infette	Numero dei Comuni infetti	Numero dei casi
Morva e farcino	1	1	1
Carbonchio ematico	7	21	28
Carbonchio sintomatico	5	13	14

BULGARIA — *Dal 6 al 14 gennaio 1905.*

	N. dei distretti infetti	N. dei circondari infetti	N. de comuni infetti	N. delle città o villaggi infetti
Rabbia	3	3	3	3
Angina infettiva	1	1	1	2
Rogna ovina	1	1	2	2
Carbonchio sintomatico	1	1	1	1
Pneumoenterite infettiva dei suini	—	—	—	—
Morva	1	1	1	1
Mal rossino	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	1	1	1	1

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: N. 831,323 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 1270, al nome di Langdon Martino, Enrico e *Francesco* fu Enrico, minori, sotto la patria potestà della madre Telles Jordao Bianca fu cav. Giovacchino, vedova di Enrico Langdon, domiciliati in Firenze, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Langdon Martino, Enrico ed *Elisabetta Francesca* fu Enrico, minori, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 febbraio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,188,954 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 250 al nome di Carota Nicolino, Salvatore, Napoleone, Matilde, Giulia, Erminia ed Antonietta fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Maugeri Giuseppa, vincolata per l'usufrutto a favore della detta Maugeri Giuseppa fu *Giuseppe* ved. di Carota Antonio, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi a favore di Maugeri Giuseppa fu *Salvatore*.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 febbraio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO.

Si notifica che le cedole delle Obbligazioni della ferrovia *Lucca-Pistoia* (Emissioni 1856-1858-1860) pei semestri sottoindicati, sono soggette alle ritenute qui appresso indicate:

	Semestre al 1° marzo 1905	Semestre al 1° settembre 1905
Imposta di ricchezza mobile . L.	1 26	1 26
Tassa di negoziazione . . . »	— 18	— 18
Totale delle ritenute . . L.	1 44	1 44
Somma netta pagabile . . . »	4 86	4 86
Importo lordo di ogni cedola. L.	6 30	6 30

Nulla è innovato quanto alle ritenute già stabilite per le cedole delle anteriori scadenze.

Roma, il 6 febbraio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Il direttore capo della ragioneria
MACCHI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 8 febbraio in lire 100.08.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

7 febbraio 1905.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	104,55 51	102,55 51	104,13 52
4 % *netto*	104,36 25	102,36 25	103,94 26
3 1/2 % *netto*	102,56 25	100,81 25	102,19 54
3 % *lordo.*	74,90	73,70	74,04 33

CONCORSI

IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto il R. decreto 3 aprile 1902;

Veduti i decreti 10 ottobre e 10 novembre 1904, che bandiscono il concorso per 6 borse di studio presso le cattedre ambulanti di agricoltura di Perugia, Siracusa, Venezia, Avellino, Fermo e Porto Maurizio;

Considerando che è mancato il conferimento della borsa assegnata presso la cattedra ambulante di agricoltura di Porto Maurizio;

Decreta:

È aperto il concorso per una borsa di studio di L. 1000 con l'aggiunta di L. 200, quale sussidio per escursioni, visite ecc., presso la cattedra ambulante di agricoltura di Porto Maurizio.

Tale borsa sarà conferita per titoli ai laureati in scienze agrarie nell'ultimo triennio (1902-903-904) negli istituti agrari superiori del Regno.

I candidati dovranno presentare al Ministero (Direzione generale della agricoltura) le loro domande in carta bollata da lire 1, entro il 28 febbraio 1905.

Alle domande dovranno unirsi il diploma di laurea con i punti conseguiti negli esami durante l'intero corso dell'Istituto, nonchè i certificati di buona condotta, e di immunità penale di data recente.

Il pagamento di detta borsa sarà a carico del bilancio di questo Ministero, come dispone il R. decreto 3 aprile 1902, e cioè sul capitolo 41.

L'assegno di L. 1000 sarà corrisposto in 12 rate mensili, di cui la prima alla fine di aprile 1905, mediante presentazione del certificato di prestato servizio rilasciato dal direttore della cattedra.

Il sussidio di L. 200 sarà pagato su richiesta del direttore della cattedra non prima del 6° mese di servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 30 gennaio 1905.

Il ministro
RAVA.

1

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 7 febbraio 1905

Presidenza del presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 15.10.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Sunto di petizioni ed elenco di omaggi.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il sunto di petizioni e l'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Messaggio del presidente della Camera dei deputati.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge un Messaggio del presidente della Camera elettiva, che trasmette il progetto di legge: « Costituzione in Comuni autonomi delle frazioni di Verderio Superiore e Verderio Inferiore ».

Messaggi del presidente della Corte dei conti.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura di alcuni Messaggi del presidente della Corte dei conti relativi alla registrazione con riserva.

Comunicazioni.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura:

di un dispaccio del Ministero dell'istruzione pubblica, col quale si trasmettono al Senato gli elenchi delle licenze accordate dagli uffici di esportazione all'estero degli oggetti di antichità ed arte nel trimestre luglio-settembre 1904;

di una lettera del Ministero di grazia e giustizia, con la quale si annunzia al Senato la nomina del comm. Tofano a fungere da Pubblico Ministero davanti l'Alta Corte di giustizia.

Presentazione di progetti di legge.

LUZZATTI, ministro del tesoro. Presenta il disegno di legge: « Dotazione della Corona durante il Regno di S. M. Vittorio Emanuele III ».

COLONNA FABRIZIO. Propone che sia deferita al presidente la nomina di una Commissione di cinque membri per esaminare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del senatore Colonna Fabrizio.

(È approvata).

Presentazione di disegni di legge.

LUZZATTI, ministro del tesoro. Presenta 15 disegni di legge per approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi in alcuni capitoli dei bilanci dei varî Ministeri per gli anni 1902-903 e 1903-904.

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia, presenta il disegno di legge:

« Sulla diminuzione dell'interesse legale in materia civile e commerciale ».

MIRABELLO, ministro della marina, presenta il disegno di legge sui « guardiani di magazzino ».

Lettura delle proposte dei senatori De Marinis e Vischi.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge i 18 articoli di un disegno

di legge del senatore De Marinis, che completa e disciplina gl'istituti della patria potestà e della tutela.

MARIOTTI, segretario, legge le proposte del senatore Vischi per emendamenti agli articoli 24, 36 e 49 del regolamento giudiziario del Senato.

Annunzio d'interpellanze.

PRESIDENTE. Dà lettura di una domanda d' interpellanza del senatore Veronese al ministro dell'istruzione pubblica, sulla recente riforma dei programmi delle scuole classiche del Regno.

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ne darà comunicazione al ministro dell'istruzione pubblica.

PRESIDENTE. Dà lettura poi di una domanda d' interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro degli affari esteri sulle relazioni tra l'Italia e l'Austria-Ungheria.

Soggiunge che, avendo comunicato al ministro degli affari esteri questa domanda d'interpellanza, il ministro stesso telegrafò di accettarla, dichiarando che vi risponderebbe nella seduta di giovedì.

Proposta del presidente.

PRESIDENTE. Propone, ed il Senato approva, di tener seduta domani per udire lo svolgimento delle proposte d'iniziativa dei senatori Vischi e De Marinis, delle quali oggi si è data lettura e dell'altra del senatore Pagano-Guarnaschelli, già letta in altra tornata.

Giovedì poi il Senato si adunerà in seduta pubblica per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Di Camporeale, oggi annunciata.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunica i ringraziamenti del figlio del senatore Carlo Cerruti per le onoranze rese al compianto senatore.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. In adempimento del mandato conferitogli dal Senato, comunica di aver chiamato i senatori Cambray-Digny, Visconti-Venosta, Mezzacapo, Fè d'Ostiani e Cavasola a formare la Commissione per l'esame del disegno di legge sulla dotazione della Corona.

Confida che la Commissione non avrà difficoltà di presentare nella tornata di domani la sua relazione.

Congedi.

Si accorda ai senatori Arrivabene e Colombo un congedo di otto giorni.

Presentazione di un progetto di legge.

MAJORANA, ministro delle finanze, presenta il disegno di legge: « Condono delle sopratasse e pene pecuniarie per contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari ».

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Signori senatori!

Altri cinque colleghi abbiamo perduto nel periodo trascorso dalle ultime nostre sedute.

Il senatore Michele Sambiase di San Severino, principe di Bonifati, nato a Sant'Angelo dei Lombardi il 21 ottobre 1823, si spense a Portici il 3 gennaio testè scorso.

Alfiere nel 7° battaglione dell'esercito delle Due Sicilie, al sopraggiungere del 1848, venne, a sua richiesta, dimesso e cassato dai ruoli. Ma nel 1860 riprese servizio come capitano; prima per decreto dittatoriale, poi nell'esercito italiano, applicato allo stato maggiore della divisione militare territoriale di Napoli; e fu ufficiale d'ordinanza onorario di S. M. il Re, finchè, per temporanea infermità, dovette chiedere l'aspettativa, e poi si dimise dal servizio.

Deputato in tre successive legislature, prima di Mirabella Eclano, poi di Avellino, fu nominato senatore il 10 ottobre 1892.

Consigliere comunale e provinciale, ispettore del Banco di Napoli, colto, di svegliato ingegno, fu stimato ed amato da tutti per la sua probità, pei modi schietti e cortesi di perfetto gentiluomo, che portava in tutti i pubblici uffizi come nella vita privata, non meno che per la sua affabilità e per la sua beneficenza, stima ed affetto, che sono le più belle corone onde possa infiorarsi una tomba. (Bene).

Un'altra grave perdita ha fatto il Senato ed il paese con la morte del senatore Teodorico Bonacci, avvenuta il 13 gennaio di quest'anno.

Figlio del senatore Filippo, il quale fu magistrato eminente, egli sortì i natali a Jesi il 30 giugno 1838.

Nobile carattere d'uomo, di patriotta, di giurista, Teodorico Bonacci prese parte alla campagna del 1866 nelle schiere garibaldine; fu alternativamente deputato di Jesi e di Ancona, poi di Sora; e venne assunto alla Camera vitalizia il 4 marzo 1904.

Sottosegretario di Stato al Ministero dell' interno, poi due volte guardasigilli - egli manifestò sempre in tutti questi uffici, come dal suo seggio in Parlamento e nel ministero di avvocato - oltrechè un robusto ingegno, una vasta e soda cultura, un illuminato senso pratico - una rettitudine, una indipendente e nobile energia di carattere non mai smentita, la quale non lo lasciava transigere di un punto su quanto egli credesse giusto o salutare per il paese.

Conscio sempre del dovere che ha il deputato di rappresentare la Nazione e non solo il proprio collegio, aveva in orrore il farsi stromento delle private ambizioni, dei privati interessi e degl'ignobili intrighi, che spesso vi si accompagnano. Ond'è che ben si può applicare a Teodorico Bonacci il detto del poeta:

. . . . *alma sdegnosa*
Benedetta colei che in te s'incinse.

L'energia della sua fibra si rifletteva nel suo accento franco ed incisivo, ne' suoi modi vibrati, in tutte le movenze dell'alta, seria e simpatica sua persona: ma, sotto questa maschia fierezza, palpitava un sensibile ed ottimo cuore.

Stretto con lui da vincoli di profonda stima e di lunga amicizia, ne ho potuto apprezzare le doti preziose e rare in questi tempi, in cui pur troppo non sono sì rari i caratteri flosci ed incerti.

Il lutto della famiglia, angosciata per la scomparsa del degno uomo, è lutto del Senato e della patria.

Il tuo esempio, o Teodorico Bonacci, e l'affettuoso ricordo di te non si cancelleranno dai nostri cuori. (Benissimo).

Moriva a Lucca il 22 gennaio l'on. Carlo Cesarini, nato a Siena il 30 luglio 1827 e membro del Senato dal 7 giugno 1886.

Il 6 marzo 1901, scrisse di suo pugno al presidente del Senato la lettera seguente:

« Desidero che, dopo la mia morte, non sia fatta in Senato alcuna commemorazione della mia persona.

« Prego l'E. V. che sia tenuto conto di questo mio desiderio ».

Benchè ossequente alla volontà del defunto, il Senato non può non rimpiangere il caro collega e l'esimio magistrato.

A Lucca pure moriva quattro giorni dopo, cioè il 26 gennaio, il senatore avv. comm. Carlo Petri, nato a Capannori (Pieve S. Paolo) il 17 marzo 1823. Nei movimenti del 1848, pieno il cuore dell'entusiasmo che commoveva allora ogni petto, scrisse pregevoli articoli nei giornali.

Datosi all'avvocatura, riuscì ben presto fra i primi del fôro toscano, e fu grande amico dell'illustre Francesco Carrara.

Eletto dal collegio di Capannori sul principio dell'undecima Legislatura, non potè accettare il mandato per motivi di salute; ma parecchi anni dopo, cioè il 7 giugno 1886, fu nominato senatore. Tenne importanti uffici amministrativi; ed al culto delle scienze giuridiche e sociali, univa una non comune cultura letteraria e filologica.

Negli ultimi anni, la tarda età non gli consentiva di esser molto frequente al Senato; ma, sempre quando veniva, il suo volto aperto e sereno, i suoi modi schietti e squisitamente cordiali rendevano cara la sua persona e assai gradito il conversare con lui.

Giunga al senatore Petri, anche oltre la tomba, il nostro affettuoso saluto (Bene).

Un altro senatore moriva altresì in Toscana, a Cascina (Pisa),

il 29 gennaio testè scorso: il tenente generale Diego Angioletti, nato a Rio (Elba) il 18 gennaio 1822.

Di soli quindici anni, ammesso nei cadetti d'artiglieria di Livorno, ed ufficiale poi in quell'arma, fece la campagna del 1848, combattendo valorosamente gli austriaci sotto Mantova, a Curtatone (dove si meritò la menzione onorevole al valore) ed a Goito. Promosso, nel 1849, dal Governo provvisorio toscano al grado di capitano per meriti di guerra, e ritenuto poi nullo quel grado dalla restaurata Signoria granducale, solo nel 1854 fu in esso ripristinato, passando nel 1855 allo stato maggiore: e nel 1858 fu promosso maggiore.

Nominato tenente colonnello dal Governo provvisorio del 1859 e fatta la campagna di quell'anno alla testa del 5° reggimento toscano, salì al grado di colonnello, col quale passò nei ruoli dell'esercito italiano.

Maggior generale, comandò prima la brigata Livorno, poi la divisione di Bari, dopo essere stato per oltre un anno aiutante di campo di Vittorio Emanuele II.

Luogotenente generale nel 1864, fu per circa due anni ministro della marina nel Gabinetto Lamarmora; ma si dimise nel giugno 1866 per recarsi a combattere, segnalandosi a capo della 10ª divisione, e nel settembre fu mandato a Palermo per sedarvi la rivolta. Il modo con cui compiè quella missione gli valse la commenda dell'Ordine militare di Savoia. Comandò successivamente le divisioni di Palermo e di Napoli, e nel 1870 venne sotto Roma con l'incarico di occupare l'Aventino, il Testaccio ed i punti d'accesso a Trastevere.

Ritiratosi nel 1874 dal comando della divisione di Napoli, fu nominato poco di poi presidente del Comitato delle armi di fanteria e cavalleria; ma chiese il ritiro definitivo dal servizio nel 1877.

Nominato senatore fin dall'8 ottobre 1866, prese per molto tempo parte attiva alle discussioni del Senato, anche in argomenti non militari, e l'autorevole sua parola fu sempre attentamente ascoltata. In questi ultimi anni si era ritirato a Cascina, dove morì.

Uomo di saldo carattere, sobrio di parole, cortese di modi, prode soldato, il senatore Angioletti lascia una degna pagina ed un utile esempio nella storia contemporanea del nostro paese (Benissimo).

PEDOTTI, ministro della guerra. A nome del Governo, si associa alle parole di compianto dette dal presidente per i cinque senatori testè defunti. Come ministro della guerra aggiunge poche parole di omaggio alla memoria del generale Diego Angioletti, ricordandone specialmente la condotta tenuta nella giornata di Curtatone e Montanara, nella quale si meritò la medaglia dal granduca di Toscana, per il valore addimostrato nel respingere l'assalto dei nemici.

Ricorda quindi l'opera dell'Angioletti nell'esercito italiano, gli atti di coraggio da lui compiuti nelle guerre per l'indipendenza, le soddisfazioni ottenute nell'adempimento del suo dovere, fra le quali, invidiabile ed altissima quella di aver potuto prendere parte all'occupazione di Roma, con la quale si compievano gli italiani destini (Approvazioni).

La seduta è tolta alle ore 16.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Martedì, 7 febbraio 1905

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle ore 14,5.

CIRMENI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati Codacci-Pisanelli, Morando e Giuliani.

(Sono conceduti).

Presentazione di una relazione.

MANNA presenta la relazione sul disegno di legge: «Ordinamento del casellario giudiziale, dei servizi amministrativi e del personale del Ministero di grazia e giustizia».

Interrogazioni.

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde alle interrogazioni dei deputati:

Chimirri «intorno all'esecuzione del nuovo orario sulla linea ferroviaria Napoli-Sant'Eufemia-Reggio»;

Lucifero, Turco, De Novellis e Barracco «se intenda provvedere con urgenza al raccordo delle coincidenze dei treni della linea Catanzaro-Sibari-Cosenza con i nuovi diretti istituiti sulla linea Napoli-Reggio Calabria, per rendere possibile alla popolazione di due provincie di usare di tale diretto»;

Larizza «se non creda indispensabile provvedere alla modificazione degli orari marittimi e ferroviari riflettenti le comunicazioni tra la Sicilia e il continente»;

De Seta «se, in seguito all'istituzione di una nuova coppia di treni diretti sulla linea Battipaglia-Reggio Calabria, non creda di riattivare la fermata dell'altro diretto n. 2 nelle stazioni di Cetraro e Fuscaldo come lo è stato dall'apertura della linea, avvenuta nel 1895 fino al 1902»;

Scaglione «se intende provvedere all'orario del treno 272 che va a Metaponto da Reggio Calabria in modo che sia in coincidenza col *ferry-boat* che da Messina parte alle ore 6»;

Guerritore «se intenda far partire da Nocera il treno n. 1281, che ora parte da Salerno, e ciò per facilitare agli abitanti dell'ubertoso agro nocerino le comunicazioni coi circondari di Vallo, Sala e Campagna della provincia di Salerno e con Potenza».

Premesso che il Governo riuscì ad ottenere l'attuazione in via di esperimento di due nuovi treni diretti tra Reggio e Napoli, rileva che questa innovazione non può estendersi la sua efficacia alla linea Catanzaro-Sant'Eufemia. Per ottenere questo risultato, desiderato dall'on. Chimirri, bisognerebbe o mutare l'orario, spostando gravi e legittimi interessi, o aggiungere una nuova coppia di treni sulla Catanzaro-Sant'Eufemia, ed a ciò mirano gli sforzi del Governo presso le Società.

La stessa risposta vale per l'on. Lucifero e i suoi colleghi.

Non è di competenza del Ministero dei lavori pubblici la modificazione degli orari marittimi; e quanto ai ferroviari, osserva all'on. Larizza che, se l'orario testè attuato rivelerà inconvenienti, non si mancherà di correggerli.

All'on. De Seta osserva che è contrario alla natura ed allo scopo dei diretti la frequenza delle fermate; molto più in stazioni, come quelle indicate nella sua interrogazione, che danno scarsissimi proventi.

Ad ogni modo vedrà se il desiderio dell'on. De Seta possa essere appagato.

Per contentare poi il desiderio dell'on. Scaglione bisognerebbe fare il contrario di quello che è richiesto dall'on. Chimirri e recar grave disagio ai viaggiatori che partono da Messina.

Non risponde alla interrogazione dell'on. Guerritore per l'assenza dell'interrogante.

CHIMIRRI rileva che il nuovo orario suscitò il più vivo fermento in tutte le Calabrie, perchè esso non tenne nessun conto dei maggiori centri intermedi, che si trovano sulle linee di allacciamento. Occorre quindi istituire una nuova coppia di treni dalla marina di Catanzaro a Sant'Eufemia, ed esorta il Governo ad esercitare la sua influenza perchè questa nuova coppia, che sarebbe produttiva, sia attuata.

LUCIFERO aggiunge alle considerazioni svolte dall'on. Chimirri, che occorre eliminare le condizioni di inferiorità in cui si trovano le Calabrie sotto l'aspetto del servizio ferroviario. Con una azione efficace il Governo deve dimostrare alle popolazioni calabresi che non sono dimenticate. (Approvazioni).

LARIZZA indica le modificazioni che si potrebbero agevol-

mente introdurre negli orarî per agevolare le relazioni tra Reggio e Messina.

DE SETA desidererebbe che, almeno in via di esperimento, fossero riattivate le due fermate indicate nella sua interrogazione.

SCAGLIONE raccomanda che si provveda in modo da assicurare le comunicazioni fra Reggio e la Sicilia, mediante opportune coincidenze.

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, soggiunge che sono già in corso gli studi per migliorare gli orarî ferroviarî sulle linee del Jonio. Terrà conto delle speciali raccomandazioni dell'onorevole De Seta, tenendo calcolo delle esigenze dei treni diretti.

Quanto all'allacciamento della linea di Catanzaro a Sant'Eufemia il Governo farà del suo meglio per appagare i voti delle popolazioni interessate e dell'on. Chimirri.

CAMERA, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde agli onorevoli Aprile, Fasce, Cao-Pinna, Libertini Pasquale, i quali interrogano per sapere « se e quali provvedimenti il Governo intenda proporre o adottare per attenuare i gravissimi danni prodotti dai geli eccessivi, i quali hanno rovinato il prodotto e in parte anche le piante degli agrumi italiani ».

Dichiara che il Governo è disposto a consentire l'abbuono di imposta domandato nei limiti e nelle forme regolamentari.

APRILE si compiace delle promesse del sottosegretario di Stato e si dichiara soddisfatto.

CAMERA, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde al deputato Scaglione che interroga i ministri delle finanze e del tesoro per sapere « se intendano prorogare i beneficî della legge 26 gennaio 1899, n. 30, per la retrocessione dei beni devoluti al demanio dello Stato già scaduta al 31 dicembre 1902, o presentare altro progetto di legge analogo ».

Dice che sarà presentato presto un disegno di legge per esaudire il desiderio dell'on. Scaglione.

SCAGLIONE prende atto di queste dichiarazioni.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica, risponde all'on. Mira che interroga « per sapere se e quando intenda mantenere l'impegno assunto di presentare una legge pel conferimento del diploma di direttore didattico ai direttori e direttrici in ufficio prima della legge 19 febbraio 1903, n 45 ».

Il progetto di legge è pronto, ed appena il Consiglio dei ministri lo avrà approvato, sarà presentato alla Camera.

MIRA si dichiara soddisfatto.

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde al deputato Pozzato, il quale interroga « per sapere se il Governo abbia avute notizia dei soprusi commessi durante le ultime elezioni politiche dal prefetto di Rovigo, il quale, usando un inutile sfoggio di forza armata e costringendo molti funzionari ad astenersi dal voto, ha recato grave offesa alla legge e al sentimento del paese ».

Dichiara che non fu fatto alcuno sfoggio eccezionale di forza e che si provvide solamente ad assicurare la libertà del voto. Nessun impedimento fu posto agli impiegati per recarsi alle urne.

POZZATO risponde che il Governo è stato male informato, che il prefetto di Rovigo si è reso colpevole di molti arbitrî, fra cui quello di violare la libertà del voto di molti impiegati, e di impedire qualunque conferenza pubblica. Perciò non può dichiararsi soddisfatto.

PRESIDENTE, osserva che alla Giunta delle elezioni non è pervenuta alcuna notizia di queste cose.

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per l'interno, dice che non solo gl'impiegati furono lasciati interamente liberi, ma che molti impiegati governativi hanno dichiarato pubblicamente di aver dato il voto all'on. Pozzato. (Si ride) e nessuno vi ha trovato a ridire. (Commenti).

Presentazione di una relazione.

RUBINI presenta la relazione sul disegno di legge pe approvazione di maggiori stanziamenti in alcuni capitoli del bilancio della marina.

Approvazione del disegno di legge: « Contratto di permuta del fabbricato demaniale Quartiere Vecchio in Siracusa coi fabbricati Asilo e Statella di proprietà comunale, stipulato tra il demanio dello Stato ed il Municipio di Siracusa il 30 luglio 1903, nonchè dell'atto aggiuntivo stipulato il 29 ottobre 1904 ».

CIRMENI, segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Presentazione di relazioni.

MAJORANA A., ministro delle finanze, presenta la relazione finale sulla esenzione del 1904 per l'abolizione del dazio sui farinacei.

Approvazione del disegno di legge per maggiore assegnazione di L. 350,000 per la costruzione del palazzo delle poste e dei telegrafi in Milano.

CIRMENI, segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge per costituire in Comune autonomo la frazione di Solbiate Arno.

CIRMENI, segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Svolgimento d'interpellanza.

ROSADI svolge la seguente interpellanza al ministro della pubblica istruzione « per conoscere quali metodi e quali espedienti finanziari vorrà finalmente adottare affinchè i professori incaricati non abbiano più ad aspettare per mesi la soddisfazione della loro mercede ».

Rileva che molti insegnanti superiori aspettano da un anno il pagamento di mercede loro dovuta mentre con la legge del 24 dicembre scorso si è provveduto a pagare il debito che il Governo aveva con gl'insegnanti medî.

Domanda perciò che sia presentata una nuova legge per pagare gl'insegnanti superiori e che siano escogitati i necessari provvedimenti perchè il lamentato inconveniente non abbia in avvenire a verificarsi. (Approvazioni).

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica, risponde che la ragione del ritardato pagamento consiste in questo, che gli stanziamenti di bilancio non rispondono alle necessità dei servizi, in modo che una volta esauriti i fondi la Corte dei conti non ammette al pagamento più i mandati.

Si tratta di cattivi sistemi che si cerca con ogni sforzo di correggere. Infatti, da eccedenze di impegni che toccavano i due milioni, siamo ora ad eccedenze di meno che 700,000 lire, e quindi i lamenti odierni non sono indice di un male nuovo, ma sono solamente più acuti e persistenti, malgrado che il male sia antico e minore.

Per pagare gl'insegnanti secondari si fece un'eccezione di indole contabile; eccezione che non parve necessaria per gl'insegnanti superiori, tanto più che il disegno di legge per eccedenze d'impegni è già pronto per la discussione; per quanto riguarda l'avvenire crede che l'unico rimedio sia di far si che gli stanziamenti del bilancio corrispondano ai bisogni effettivi.

In questo senso già si è provveduto ed il bilancio prossimo si chiuderà certamente senza eccedenze.

Dichiara di essere in questi suoi propositi di sincerità del bilancio validamente sostenuto dall'opera del ministro del tesoro, che ha il merito di avere in questa materia inaugurato un nuovo indirizzo.

Conclude dicendo di confidare che sulla sua opera di ministro verrà dalla coscienza pubblica pronunziato un giudizio equanime. (Bene!).

ROSADI prende atto delle dichiarazioni del ministro e spera che i provvedimenti da lui annunziati faranno sparire la lamentata ingiustizia, ma non può a meno di deplorare la trascuranza della burocrazia.

Presentazione di relazioni.

APRILE presenta la relazione sul disegno di legge per proroga dei termini della legge 6 marzo 1904 per pensioni agli impiegati comunali.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. Annunzia che la Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sull'elezione contestata del collegio di Chiaravalle Centrale (Staglianò) che sarà discussa nella seduta di sabato.

Interrogazioni e interpellanze.

PODESTA', segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e della guerra per sapere se intendano ripristinare in Agira un distaccamento di soldati.

« Aprile ».

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se intende tollerare più oltre lo sconcio derivante dal nuovo orario della linea Napoli-Reggio Calabria per effetto del quale orario il diretto Reggio-Napoli ritarda ancora di 25 minuti il suo percorso sol perchè deve subire una inesplicabile fermata di 25 minuti alla stazione di Villa San Giovanni.

« Valentino ».

« Il sottoscritto domanda interrogare il ministro dei lavori pubblici se intende far sistemare secondo legge il passaggio attraverso lo stretto di Messina dalla Sicilia al continente nel modo più rapido e più sicuro ad un tempo, e se intende non lasciar più oltre prive di comunicazioni dirette con la Sicilia in corrispondenza coi treni diretti da e per Napoli tanto Reggio quanto le città ioniche.

« Camagna ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica se intenda o meno provvedere immediatamente alla vacanza del posto di professore di matematica nella R. scuola tecnica di Bagnacavallo, vacanza la quale, datando già dai primi del gennaio, è di grave danno all'insegnamento e impedisce che, specie nei due ultimi anni, possa svolgersi il programma della geometria e dell'algebra.

« De Andreis ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se sia vero che finalmente fu deciso l'ampliamento della tettoia alla stazione ferroviaria di Brindisi, applicando a questa stazione la vecchia tettoia di Bari.

« Chimienti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio per sapere se fu provveduto alle condizioni dei locali della Scuola agraria di Roma, condizioni riconosciute deficienti dal punto di vista igienico e didattico.

« Chimienti ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio dei ministri per sapere se il Governo, a prevenire inutili e dannose agitazioni di funzionari pubblici e stipendiati dello Stato, non creda opportuno dichiarare fin da ora che, salvo il rispetto agli obblighi e agli impegni stabiliti dalle leggi vigenti, gli avanzi del bilancio devono essere diretti a diminuire le più gravi imposte sui consumi e a ridurre, dove la pressione è più aspra, le imposte dirette.

« Nitti ».

La seduta termina alle 16.15.

DIARIO ESTERO

La elaborazione delle riforme da introdursi nel Governo della Russia sarebbe seriamente incominciata. Secondo telegrammi da Pietroburgo il Comitato dei ministri ha deciso di convocare una conferenza speciale, presieduta da un personaggio scelto dall'Imperatore, incaricata di modificare la legge sulla censura della stampa. I ministri hanno deciso di togliere al ministro dell'interno certi diritti restrittivi circa gli articoli da inserire nei giornali e i processi contro gli autori di articoli incriminati.

L'Imperatore sanzionerà con un decreto queste proposte.

Dal Comitato venne pure iniziata la discussione del paragrafo sesto dell'*ukase* imperiale del 25 dicembre scorso, concernente la tolleranza in materia religiosa.

La discussione di questo argomento continuerà nella riunione che il Comitato ha prefissato per martedì venturo.

***

Anche i primi tentativi di lavoro per la pacificazione tra la Russia e il Giappone sarebbero stati iniziati.

I granduchi russi, a quanto informa un telegramma da Pietroburgo al *Daily Chronicle*, di Londra, avrebbero recentemente avuto una conferenza nella quale sarebbesi esaminata la situazione, giungendo ad una decisione in favore della pace.

I granduchi avrebbero riconosciuto che la grande maggioranza del popolo russo è profondamente stanca della guerra. La notizia del richiamo di Kuropatkine, non è stata lanciata che per facilitare i negoziati della pace.

Alla importante notizia il corrispondente del *Daily Chronicle* aggiunge: « Posso dichiarare che il rappresentante della Russia a Parigi ha ricevuto delle istruzioni che gli prescrivono di prendere le misure convenienti per assicurarsi del buon volere del Governo inglese, onde ottenere dal Giappone le condizioni più favorevoli.

« L'ambasciatore russo alla Corte inglese ha ricevuto istruzioni simili.

« Non posso dare stasera ulteriori informazioni sul movimento verso la pace, ma il fatto che una parte dei granduchi si è decisa per la pace è estremamente importante e non può mancare di condurre prontamente alla fine della guerra ».

***

La crisi ungherese incontra grandi difficoltà per sciogliersi in modo soddisfacente.

Il conte Giulio Andrassy trova inauditi contrasti nel còmpito affidatogli di formare il ministero. La massima parte degli uomini politici abboccatisi con lui espressero il fermo proposito di non recedere una linea dal programma con cui si presentarono alle elezioni. Il deputato Kossuth, capo del partito indipendente, gli disse chiaro che egli formerà il ministero, se gli si darà l'incarico.

Appoggerà il ministero Andrassy, soltanto se avrà il còmpito di attuare la separazione doganale con l'Austria. Stamane Kossuth convocò tutti i capi dell'opposizione e dichiarò loro che, nonostante la vittoria riportata nelle elezioni, si tenta di frustrare gli scopi per cui l'opposizione si coalizzò. Egli propose di mantenere la coalizione dei partiti d'opposizione. La proposta fu accolta da applausi.

Difficilmente quindi potrà formarsi un Gabinetto, se il Sovrano non piegherà. S'era parlato di risciogliere la Camera e tentare un nuovo responso delle urne. Il presidente dei ministri, Tisza, dimissionario, però si affretta a pubblicare nei giornali che non si assumerebbe questo incarico odioso. « Tradirebbe il Sovrano e il paese - egli dice - chi desse o attuasse il consiglio ».

* *

Continuano dall'Argentina le buone notizie confermanti che la calma è colà pienamente ritornata.

Il ministro della guerra conferma la notizia che i capi dell'insurrezione di Cordova sono fuggiti. Il movimento insurrezionale è terminato ed i treni circolano liberamente su tutte le linee ferroviarie della Repubblica. Le truppe del Governo hanno occupato Cordova ed hanno liberato il vice-presidente della Repubblica, Figueroa Alcorta, che era stato fatto prigioniero dagli insorti.

* *

L'udienza solenne e cordiale che il Sultano del Marocco ha dato all'ambasciatore di Francia, a Fez, ha inspirato al *Times* un articolo degno di essere rilevato.

Il foglio inglese consiglia il Sultano a chiedere ai rappresentanti della Francia l'aiuto di cui ha sì gran bisogno per ristabilire l'ordine nel suo paese, aiuto che la Francia ha il diritto di offrirgli.

Se il Sultano si mostra ricalcitrante, prolungherà l'anarchia deplorevole che regna nel suo impero e renderà il cômpito della Francia più difficile, ma non cambierà il risultato.

Il *Times* fa quindi l'elogio dell'ambasciatore francese, che ha tutte le qualità per condurre a buon fine la sua missione, e conclude dicendo che la Francia ha davanti a sè molto tempo per fare ciò che è necessario al Marocco e per sviluppare la sua politica.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha ricevuto, ieri, in udienza privata una Commissione della Società di pubblica assistenza « Croce Bianca ».

Sua Maestà s'interessò con premura affettuosa delle sorti della filantropica Associazione, e si degnò gradire l'omaggio di una medaglia d'oro, riproduzione del tipo che la « Croce Bianca » dà per speciali benemerenze ai suoi volontari sanitarî.

Ospiti illustri. — Alle 18 di ieri, proveniente da Carlsruhe, giunse in Roma, con il treno di lusso, la principessa ereditaria di Svezia e Norvegia.

Prese alloggio al *Grand Hôtel.*

— Iersera, a Firenze, è giunto in forma privatissima il principe ereditario di Germania, accompagnato dal suo aiutante di campo.

Egli è stato ricevuto alla stazione dall'ambasciatore di Germania, conte De Monts, dal console tedesco, dal maresciallo di Corte, De Trotha, dal prefetto, comm. Annarratone, da un rappresentante del sindaco e dai membri della colonia tedesca.

Il principe si è recato subito all'*Hôtel de Ville*, ove ha preso alloggio.

I veterani. — La presidenza del Comizio centrale romano dei veterani avvisa che alla rivista che S. M. il Re d'Italia passerà il 14 marzo p. v., nei giardini del Quirinale, potranno unicamente partecipare gl'inscritti al Comizio e che fanno il servizio d'onore presso la tomba dei defunti Re al Pantheon.

Alla rassegna poi possono intervenire tutti i veterani che sono inscritti ai Sottocomitati regionali della penisola, dipendenti dal Comitato centrale romano, di cui è presidente il senatore Massarucci e vice presidente il senatore generale De Sonnaz.

Necrologio. — A Genova, sua città natale, è morto ieri mattina il vice ammiraglio comm. Andrea Del Santo, senatore del Regno.

Nato nell'ottobre del 1830, il Del Santo, giovanissimo, prese servizio nell'armata sarda, e nel 1848 partecipò alle guerre dell'indipendenza nazionale. Nel 1860 fu alla presa di Ancona e nel 1866 a Lissa, sul *Re d'Italia*, scampando miracolosamente all'affondamento di quel legno glorioso.

Nel 1874 compiè il viaggio di circumnavigazione sulla *Garibaldi*, della quale aveva il comando, e che portava S. A. R. il duca di Genova.

Fu poscia direttore della R. Accademia navale di Livorno e capo della squadra permanente.

Fu ministro della marina nel 1883, succedendo all'on. Acton nel Gabinetto Depretis. Rappresentò alla Camera, per una Legislatura, il 1° collegio di Genova. Nel 1890 venne nominato senatore.

Era un colto e forte campione di quella marineria sarda che continuò le tradizioni dell'antica Repubblica di San Giorgio e cotanto contribuì al prestigio e alla difesa della patria.

Marina militare. — La R. nave *Liguria*, al comando di S. A. R. il Duca degli Abruzzi, è partita da Batavia per Padang.

Associazione della stampa di Roma. — Nel prossimo Carnevale verranno date dall'Associazione due feste di ballo, l'una il 18 febbraio e l'altra il 4 marzo.

Le iscrizioni pel biglietto d'invito alla festa del 18 rimarranno aperte presso la segreteria dall'11 a tutto il 15 febbraio e quelle per la seconda festa dal 25 febbraio a tutto il 1° marzo p. v.

In Quaresima verranno dati altri trattenimenti e nella prossima primavera il tradizionale ballo dei bambini.

Concorso artistico. — La Navigazione generale italiana ha, con indovinato intento artistico, bandito un concorso per l'esecuzione di un bozzetto da servire per la riproduzione litografica di un calendario-richiamo dei propri servizi per l'anno 1906.

Al concorso possono partecipare tutti gli artisti italiani sia regnicoli che nati fuori del Regno, e giudicherà inappellabilmente una Commissione composta dei signori: Apolloni comm. Adolfo, Di San Martino e Valperga conte Enrico, Gioia Edoardo, Innocenti Camillo e Levi comm. Primo, che emetterà il suo giudizio entro il mese di marzo 1905.

All'autore del migliore bozzetto verrà conferito un premio di L. 1200, ed in ordine di merito sarà conferito un secondo premio di L. 300.

Movimento commerciale. — Il 6 corrente furono caricati nel porto di Genova 1139 carri, di cui 527 di carbone per i privati e 63 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 237, dei quali 178 per imbarco.

Marina mercantile. — Da Buenos Ayres è partito il 5 corrente per Genova il piroscafo *Ravenna*, della Società « Italia ». Da Gibilterra ha proseguito per New York il *Prinzessin Irene*, del N. Ll. e da La Guayra per Genova il *Venezuela* della « Veloce ». Da New York è partito per Genova il *Cretic*, della W. S. L. È giunto a Bombay il 5 corrente il *D. Balduino*, della N. G. I. e a Montevideo l'*Umbria* della stessa società.

ESTERO.

L'importazione cotoniera in Francia. — Secondo un rapporto del console degli Stati Uniti a La Havre, dal novembre 1903 al novembre 1904 furono importate a La Havre 756,400 balle di cotone, contro 802,800 balle nel 1902-903, con una diminuzione di 46,400 balle. Di esse 679,560 balle provenivano dagli Stati Uniti, con una diminuzione di 58,600 balle, 59,300 dall'India con un aumento di 16,070, e 17,540 da altre provenienze. Le vendite furono inferiori di 12,770 balle all'anno precedente e di 22,760 in confronto del 1901-902.

Il console degli Stati Uniti a Marsiglia rileva che Marsiglia non è porto di grande importanza per l'importazione del cotone, il cotone americano essendo importato al nord della Francia per i porti dell'Atlantico. Il commercio di Marsiglia è perciò limitato al cotone di provenienza del vecchio mondo.